

Codice etico della Rivista della Corte dei conti

Articolo 1

Il Codice etico della Rivista della Corte dei conti.

1. Il Codice etico della «Rivista della Corte dei conti» si conforma alle vigenti linee-guida delineate dal “Committee on Publication Ethics” (COPE) al fine di affermare l’etica nella pubblicazione di opere scientifiche. Gli organi della Rivista sono in linea con lo spirito delle raccomandazioni del COPE al fine di adottare tutte le possibili misure contro le condotte scorrette e assicurare buone pratiche dal punto di vista etico nel processo di pubblicazione. In particolare, è previsto che tutte le parti coinvolte – Direzione, Redazione, Autori e Revisori – conoscano e condividano i seguenti principi etici.

Capo I

Doveri della Direzione e del Comitato Scientifico e della
Redazione

Articolo 2

Decisioni sulla pubblicazione

1. La Direzione è responsabile della decisione di pubblicare o meno gli articoli proposti alla Rivista sulla base di una revisione anonima a singolo cieco (single blind peer review) fatta da un esperto revisore (referee). Nelle sue decisioni, la Direzione è tenuta a rispettare le strategie e l’impostazione editoriale della Rivista. È inoltre vincolata dalle disposizioni di legge vigenti in materia di diffamazione, violazione del copyright e plagio.

Articolo 3

Correttezza e non discriminazione

1. Il Direttore responsabile, il Direttore scientifico, i componenti del Comitato Scientifico e i componenti del Comitato per il referaggio decidono sulla base della revisione ed esclusivamente in considerazione al valore scientifico, alla rilevanza e all’originalità del contenuto dell’articolo senza discriminazioni di sesso, razza, genere, religione, origine etnica, cittadinanza, orientamento sessuale, identità di genere, età e orientamento politico degli Autori.

Articolo 4

Riservatezza, conflitto di interessi e divieto di utilizzazione o
divulgazione

1. Il Direttore responsabile, il Direttore scientifico, i componenti del Comitato Scientifico e i componenti del Comitato per il referaggio e tutti gli addetti alla Redazione si impegnano a non rivelare informazioni sugli articoli proposti per la

pubblicazione a persone diverse dall'autore, dai revisori e dall'editore o stampatore, e si impegnano a non usare per ricerche proprie i contenuti degli articoli non pubblicati senza l'espresso consenso scritto dell'autore.

2. La Rivista adotta il procedimento di revisione tra pari a singolo cieco per assicurarsi che il materiale inviato rimanga strettamente confidenziale durante il processo di revisione. I Direttori individuano il referee sulla base della competenza e della fiducia per avere una valutazione adeguata dell'articolo al fine della pubblicazione.

Capo II

Doveri degli Autori degli articoli inviati alla Rivista

Articolo 5

Originalità scientifica

1. L'Autore garantisce che l'articolo sottoposto a valutazione sia inedito, scientificamente originale e non sottoposto contemporaneamente ad altre riviste, volumi o periodici, salvo espresso consenso della Direzione. L'Autore è tenuto altresì a citare adeguatamente i testi utilizzati seguendo le regole editoriali indicate per la pubblicazione sulla Rivista, avendo cura che il lavoro e/o le parole di altri Autori siano adeguatamente parafrasate o citate letteralmente con opportuna evidenza delle fonti. Gli Autori sono tenuti a seguire le regole editoriali della Rivista.

Articolo 6

Integrazione dell'opera

1. I Direttori potranno chiedere agli Autori le correzioni e le integrazioni ritenute opportune, anche a seguito della valutazione anonima dei revisori. In determinati casi, la Direzione potrà portare a conoscenza dell'Autore il predetto giudizio anonimo. Gli Autori possono esprimere in proposito le loro osservazioni o obiezioni, su cui deciderà poi la Direzione.
2. La Direzione si riserva di procedere a modifiche meramente editoriali dopo la prima correzione delle bozze, per l'omogeneità di pubblicazione della Rivista.

Articolo 7

Paternalità dell'opera

1. La paternità dell'opera deve risultare con chiarezza: devono apparire come coautori tutti coloro che abbiano dato un contributo significativo alla realizzazione dell'articolo. Deve anche essere esplicitamente riconosciuto il contributo dato da altre persone in modo significativo ad alcune fasi della ricerca. Nel caso di contributi a più mani, deve risultare correttamente con chiarezza la quota-parte di ogni Autore.

Articolo 8

Conflitti di interesse

1. L'Autore non deve avere conflitti d'interesse che potrebbero aver condizionato i risultati conseguiti, le tesi sostenute o le interpretazioni proposte. L'Autore deve inoltre indicare gli eventuali finanziatori della ricerca o del progetto da cui deriva

l'articolo.

Articolo 9

Rimedio ad inesattezze dell'articolo

1. Se un Autore individua in un suo articolo un errore o un'inesattezza rilevante, deve informare con tempestività la Rivista e fornire tutte le indicazioni necessarie per segnalare in calce o in appendice dell'articolo le doverose modifiche. Egli deve inoltre provvedere alla correzione del manoscritto collaborando attivamente con il *team* editoriale, anche qualora la segnalazione gli giunga dalla Direzione o Redazione della Rivista, salvo accordo con essa.

Capo III

Doveri dei Referee

Articolo 10

Contributo alla decisione editoriale e rispetto dei tempi

1. La *peer-review* è un procedimento che aiuta la Direzione della Rivista a valutare la qualità scientifica degli articoli proposti e consente anche all'Autore di migliorare il proprio contributo.
2. Il Referee che non si senta adeguato o sufficientemente qualificato all'incarico richiesto per revisionare la ricerca riportata nel manoscritto o che ritenga di essere impossibilitato a revisionarlo nei tempi indicati è tenuto a comunicarlo con la massima tempestività alla Direzione della Rivista, ritirandosi del processo di revisione.

Articolo 11

Correttezza ed oggettività

1. La *peer-review* deve essere svolta in modo corretto e oggettivo. I Referenti sono invitati a motivare le proprie valutazioni sull'articolo loro inviato in modo adeguato e documentato. Ogni giudizio personale sull'autore è inopportuno: non è ammesso criticare o offendere personalmente un autore. Le osservazioni devono essere tecnicamente ben formulate e non si possono configurare come critiche di natura ideologica o, comunque, contenenti presupposti scientifico-culturali di natura personale. Ogni dichiarazione, osservazione o argomentazione riportata deve preferibilmente essere accompagnata da una corrispondente citazione e/o documentazione.

Articolo 12

Eventuale indicazione di testi

1. Il Referente è invitato ad indicare con precisione gli estremi bibliografici di opere basilari trascurate dall'Autore nell'articolo. Egli deve inoltre segnalare eventuali somiglianze o sovrapposizioni del testo ricevuto in lettura con altre opere a lui note.

Articolo 13

Conflitto d'interessi e divulgazione

1. I manoscritti ricevuti per la revisione devono essere trattati come documenti riservati. Essi non devono essere mostrati o

discussi con chiunque non sia previamente autorizzato dalla Direzione. Informazioni riservate o indicazioni ottenute durante il procedimento di peer-review devono essere ritenute fiduciarie e confidenziali: non possono essere usate a proprio vantaggio.

2. I Referee sono tenuti a non accettare in lettura articoli per i quali emerga un conflitto di interessi dovuto a precedenti specifici rapporti di collaborazione o concorrenza con l'Autore (di per sé ignoto, ma comunque individuato per deduzione) e/o a connessioni con gli Autori, gli enti o le istituzioni collegate al manoscritto.

Capo III

Trattamento dei dati personali, pubblicazione ed entrata in vigore.

Articolo 14

Trattamento dei dati personali.

1. I dati personali degli autori di cui viene in possesso il Direttore responsabile e la Redazione della Rivista della Corte dei conti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679/UE (GDPR) e al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, e sono utilizzati in ogni caso per le sole finalità inerenti le esigenze della Rivista della Corte dei conti.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore responsabile della Rivista.

Articolo 15

Pubblicazione ed entrata in vigore.

1. Il presente Codice etico è pubblicato, unitamente al Regolamento e alla composizione degli organi della Rivista, sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti (www.corteconti.it) e sul sito della Rivista (www.rivistacorteconti.it), oltre che sul sito della Rivista *web* della Corte dei conti.
2. Lo stesso Codice etico entra in vigore dal momento della sua pubblicazione sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti (www.corteconti.it) e sul sito della Rivista (www.rivistacorteconti.it), oltre che sul sito della Rivista *web* della Corte dei conti, a norma del comma precedente.

AGGIORNAMENTO: 24 giugno 2021